MENSILE
DELLE
CASSE DI
RISPARMIO
E BANCHE
DEL MONTE

SISTEMA CASSE

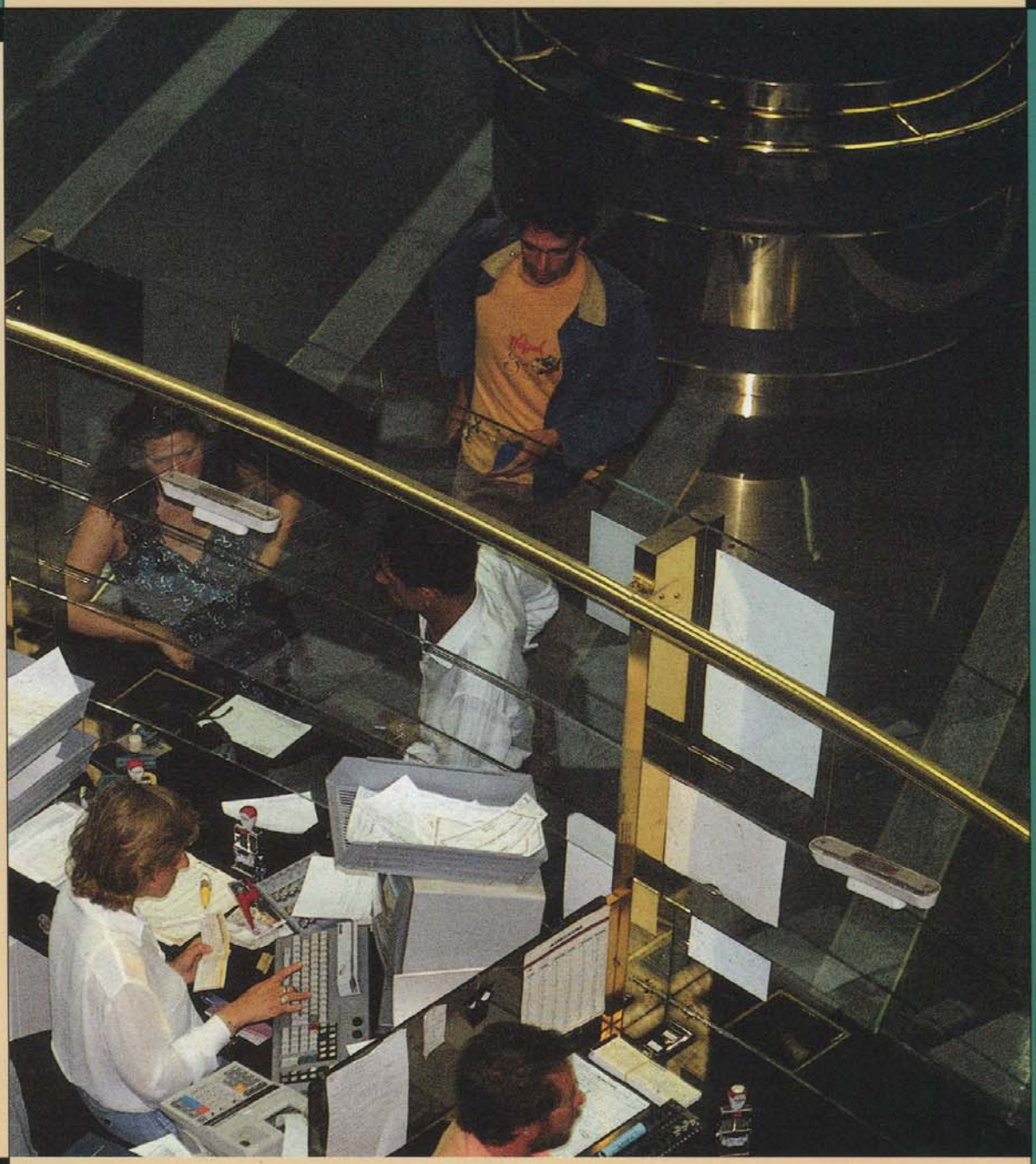

Fondazioni e revisione statutaria
Adolfo Ciardiello
Alessandro Del Castello

Criteri per determinare i rischi di impresa
Massimo Ortolani

Due eccezioni che confermano la regola
Aroldo Barbieri

La revocatoria fallimentare delle imprese in c/c bancario
Catia Di Cesare

Speciale congiuntura
Amedeo Bigotti
Leonida Gaudenzi
Antonio Pedone

ANNO III.
MAGGIO 1994.
SPEDIZIONE
IN ABBONAMENTO
POSTALE (50%)

Rapporti bancari e tutela dei crediti

LA REVOCATORIA FALLIMENTARE DELLE RIMESSE IN C/C BANCARIO

Catia Di Cesare

Esperta in diritto comunitario

Anche per le banche assume particolare rilevanza l'esigenza di veder realizzata la piena paritarietà tra tutti i creditori nel caso di procedure concursuali fallimentari. Il che porta alla necessità di un riesame dei rapporti debito e credito del soggetto poi fallito.

La crisi economica di un'impresa, come pure quella di un comune soggetto che non si trovi più in condizione di far fronte ai propri impegni, vede sempre di più in posizione centrale tra i creditori la banca. Infatti, la natura stessa dell'atttività bancaria cioè il commercio del bene fungibile per eccellenza, quale è il denaro, fa confluire nell'operatore bancario molti dei rapporti sostanziali di credito-debito delle imprese e delle persone.

Spesso infatti le linee di credito che costituiscono il debito bancario dell'impresa sottintendono rapporti sostanziali di pagamento e di incasso dell'impresa stessa ed è dalla mancanza di equilibrio di tali rapporti che discende la crisi economica dell'impresa.

Conseguentemente, per i soggetti per i quali trovano applicazione le procedure concorsuali l'esigenza di realizzare la paritarietà tra tutti i creditori voluta dal legislatore non può non condurre ad un riesame dei rapporti di debito e credito del soggetto poi fallito, sorti antecedentemente alla dichiarazione di fallimento, al fine di evitare alterazioni preferenziali di tale paritarietà.

In questo contesto, quindi, assumono importanza cruciale i rapporti bancari e, tra questi, quelli in essere in via continuativa e cioè in definitiva con un termine più tecnico, quelli in conto corrente, in cui i prelievi e versamenti possono avere un significato diverso a seconda delle prospettive che ad essi si vuol dare e, cioè, di espansione di credito, pagamento di tale credito o di ricostruzione di una provvista da riutilizzare.

Scopo pratico delle necessità di distinguere tra tali finalità è quello di limitare la "revocabilità"; cioè l'attrazione ai beni fallimentari destinati al soddisfacimento dei creditori del soggetto fallito delle rimesse effettuate sul conto corrente a suo favore, dato che nonostante le numerose pronunce giurisprudenziali e i dibattiti dottrinali la questione rimane aperta e comunque da definire nei suoi sviluppi.

L'esercizio dell'azione revocatoria delle rimesse in conto corrente bancario, può avere conseguenze molto negative per la banca. Numerosi sono gli esempi: un fido di 28 milioni accordato da una banca ad un'impresa, si è tramutato in una pretesa di revocatoria della curatela fallimentare di un miliardo e mezzo che si è chiuso con la condanna della banca, nel giudizio di merito, alla restituzione di 800 milioni.

Lo stesso in una diversa situazione per un'apertura di credito di 17 milioni.

Tecnicamente il fenomeno può riassumersi nei seguenti termini: se gli accreditamenti sul conto corrente bancario "passivo", cioè recante un saldo a credito della banca, debbano considerarsi pagamenti ai fini della revocatoria fallimentare, avendo una funzione solutoria del credito della banca verso il correntista, o invece non debbano considerarsi tali, avendo funzione di mero ripristino della disponibilità di credito del correntista. Senza trascurare che potrebbero attribuirsi agli accreditamenti entrambe le funzioni, a seconda che vi sia stato o non il riutilizzo del credito.

La giurisprudenza della Cassazione distingue a partire dal 1982 tra conto passivo e conto scoperto. Si verifica il primo caso quando il correntista utilizza, anche a più riprese il fido concessogli. In tale ipotesi gli accrediti non sono pagamenti perché ri-

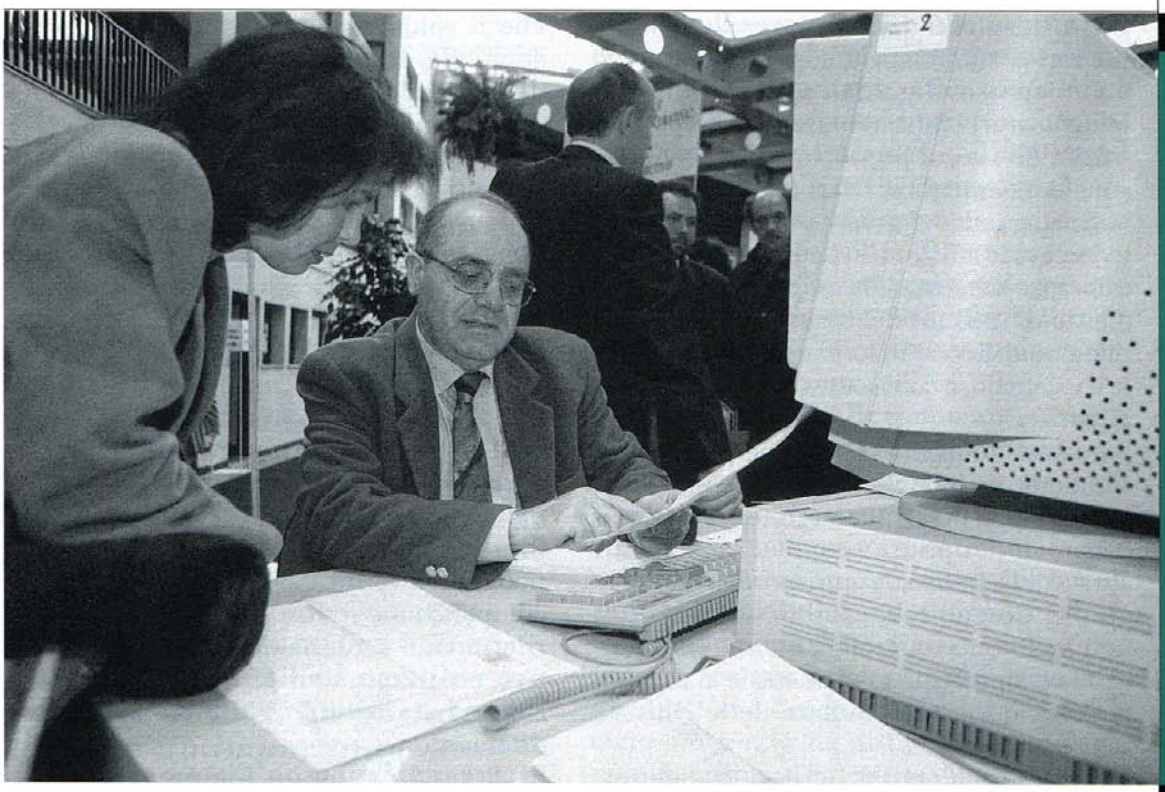

creano semplicemente la provvista per operazioni future. Si considera il conto scoperto, quando il correntista preleva senza che vi sia fido a suo favore o oltre quello concessogli; qui i successivi accrediti, essendo volti ad estinguere un vero e proprio credito immediatamente esigibile dalla banca hanno funzione solutoria e quindi sono qualificabili pagamenti.
I pagamenti sono assolutamente revocabili secondo quanto stabilito dall'art. 67, 2° comma della c.d. legge fallimentare. Per quanto riguarda l'ipotesi della duplice funzione degli accreditamenti, la giurisprudenza ormai consolidata afferma l'esclusione per incompatibilità logica prima che giuridica della contemporanea e duplice funzione solutoria e ripristinatoria degli stessi.
Ulteriore problema è quello di stabilire cosa accade alla chiusura del conto, nelle diverse ipotesi che si possono verificare. Se il conto è chiuso per l'intervenuto fallimento, l'importo accreditato al correntista verrà acquisito al fallimento e la banca dovrà insinuarsi nel passivo per un credito corrispondente alla somma posta a disposizione del cliente e da questi utilizzata.
Se la banca, appena avuto notizia del fallimento, chiude il conto in pareggio, recuperando anticipatamente il fido utilizzato dal correntista, con prelievi dalla provvista, sarà soggetta a revocatoria fallimentare, perché con tali operazioni ha attribuito natura di pagamento ai versamenti fatti dal correntista in misura corrispondente all'utilizzazione del fido.

Riassunti i criteri che ormai ispirano quasi costantemente la giurisprudenza sia di legittimità che di merito conviene esaminare ipotesi particolari che pure ricorrono spesso nella prassi bancaria, quali gli ampliamenti unilaterali del fido, le aperture di credito complesse e la revoca del fido.
Spesso la banca per superare il problema degli sconfinamenti, amplia il fido sopperendo ad esigenze transitorie del correntista-cliente. L'operazione è giuridicamente lecita, perché l'apertura di credito può essere anche a tempo determinato.
E' ipotizzabile infatti un'apertura di credito a tempo indeterminato fino ad un certo importo e a scadenza fissa per un ulteriore importo. Ai fini della revocatoria fallimentare, le rimesse sul conto debitore non hanno efficacia solutoria, al contrario di quelle che intervengono dopo la scadenza del termine.
Naturalmente, è da considerare presupposto di ogni considerazione sul tema, l'esistenza di un accordo delle parti alla realizzazione dell'ampliamento del fido.
Le apertura di credito complesse sono ricorrenti perché permettono di soddisfare le esigenze di liquidità del cliente, a fronte di un maggior rischio assunto dalla banca. Si verifica infatti che, accanto all'apertura di credito originaria, siano attivati una o più linee di credito di diversa natura, utilizzabili solo secondo determinate modalità prestabilite, per esempio mediante sconto di effetti o cessioni salvo buon fine di ricevute, fatture ecc. Il problema è stabilire se i sin-

goli affidamenti debbono considerarsi autonomi o sommarsi e considerarsi come un unicum, escluso dall'applicabilità della revocatoria fallimentare. Mentre la dottrina è divisa sul punto, la giurisprudenza considera autonomi i vari affidamenti, con le conseguenze derivanti.
Di notevole rilievo è l'ipotesi di revoca del fido. Essa determina la sospensione di ogni diritto di utilizzo dal momento in cui l'atto da qualificarsi discrezionale, unilaterale e recettizio, è conosciuto o conoscibile dal cliente.
Particolari problemi possono sorgere nel caso in cui, nelle more della recezione della revoca siano presenti assegni da terzi per il pagamento, oppure cospicui versamenti attraverso bonifico; la giurisprudenza ritiene gli atti de quo revocabili. Naturalmente non possiamo tralasciare alcune riflessioni su un argomento fondamentale ai fini della revocatoria fallimentare delle rimesse in conto corrente.
Trattasi del saldo e dei criteri di determinazione dello stesso. Solo così si potrà accertare infatti, se quando avvengono le rimesse, sia esistente uno scoperto di conto, con le conseguenze di cui abbiamo parlato innanzi.
La diatriba, circa il parametro in materia di saldo, tra saldo per valuta e saldo contabile, si è risolta con la scelta del riferimento al saldo contabile, poiché la valuta esprime soltanto in via convenzionale la decorrenza degli interessi, sia attivi che passivi e dopo l'emanazione della legge sulla trasparenza (Legge 17 febbraio 1992 n. 154) ha in parte visto scemare la propria incidenza. Diverso è il momento in cui si può considerare provvista disponibile.
E' molto importante precisare altresì che non sono da confondere i concetti di saldo contabile e saldo disponibile. Nel conto corrente bancario, l'accreditamento di assegni, ricevute, vaglia, ecc., avviene sempre con riserva di verifica salvo buon fine; i relativi importi quindi sono disponibili soltanto dopo che la banca ha effettuato le relative verifiche o l'incasso a prescindere dalla regolamentazione della valuta. Si ritiene unanimemente ormai che questi accreditamenti sono condizionati sospensivamente al buon fine; l'annotazione sul conto può creare quindi uno scoperto occulto. Se la banca, pendente detta condizione sospensiva, permette al cliente l'utilizzo, anticipa al correntista possibilità monetarie, che non hanno contropartita nella disponibilità esistente sul conto.
Ai fini della revocatoria fallimentare, varie pronunce giurisprudenziali, hanno affermato che il saldo da considerare è quello disponibile, escludendo il riferimento al saldo contabile e per valuta.
A livello pratico, questa soluzione è davvero problematica, in quanto riscotruire i movimenti di conto con l'individuazione della data di pagamento di ogni assegno, ecc., non è certamente di facile realizzazione. Si precisa inoltre che il saldo da considerare è quello giornaliero, con esclusione quindi di sconfinamenti verificatesi nell'arco temporale delle 24 ore. Ciò si giustifica con la considerazione che l'ordine di annotazione delle rimesse infragiornaliere non esprime necessariamente il susseguirsi cronologico delle varie operazioni.
Situazioni singolari, anche se affatto rare, potrebbero verificarsi allorché annotazione ed operazione sottostante si verificano con riferimento a giornate diverse con le relative poi impossibilità di spostamento a causa della natura costitutiva dell'accreditamento.
Ricordando appunto l'imprenscindibile costitutività delle annotazioni sul conto corrente bancario, la giurisprudenza ha affermato che nel saldo possono ricomprendersi soltanto le rimesse già annotate nel conto e non le partite preavvisate o in itinere. Quindi, il preavviso di bonifico o casi assimilabili non rilevano se non come motivi che inducono la banca a consentire lo sconfinamento nella certezza del rientro.
Forse è consigliabile, in casi del genere, come pure affermato da autorevole dottrina, che la banca, esegua, a fronte della partita avvisata, un'anticipazione ad hoc. Si eviterebbe in tal modo il transito nel conto di prelievo e successivo versamento. L'articolo 56 della legge fallimentare probabilmente permetterebbe di difendere in chiave compensatoria il rientro dell'anticipo.
Alla luce delle considerazioni svolte, non si può negare il grave rischio che incombe sulla banca, nel caso in cui sia esercitata l'azione revocatoria fallimentare delle rimesse in conto corrente.
La severità che la stessa giurisprudenza ha dimostrato si giustifica con la tutela superiore del fallimento e dei principi che tende a garantire.
Certo soluzioni al problema, non facilmente sono intravedibili.
Forse ciò che bisogna auspicarsi è la conquista della perfetta conoscenza delle problematiche esistenti in materia da parte degli operatori bancari, in modo da prevenire per quanto possibile il verificarsi delle particolari situazioni che abbiamo segnalato, soprattutto in riferimento ad operazioni di notevole importo.